

ESENTE
(crediti di lavoro)



-3954/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 7830/2010

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 3954

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. /

Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 03/02/2016
Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7830-2010 proposto da:

CARLO (c.f. (), elettivamente
domiciliato in ROMA,
)
, giusta procura
a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2016

266

contro

KABELSYSTEM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE),
in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA,), presso

l'avvocato

3

giusta procura in

calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

A, PROCURA

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;

- intimati -


avverso la sentenza n. 4627/2009 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato C

, con delega orale, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.





7830-10

Svolgimento del processo

Il tribunale di Velletri, con decreto 24-11-2005, omologava il concordato preventivo di Kabelsystem s.r.l. (in liquidazione), rigettando l'opposizione proposta da Carlo in qualità di creditore per rapporto di lavoro subordinato.

proponeva appello avverso il decreto.

La corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica in data 23-11-2009, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione assumendo che dal testo novellato dell'art. 183 legge fall. dovevasi dedurre la caratterizzazione camerale del procedimento, con conseguente implicito rinvio, per le impugnazioni, alla normativa generale stabilita dall'art. 739 cod. proc. civ. Tale carattere non si poteva considerare venuto meno per il fatto che il collegio aveva disposto il mutamento di rito, da camerale a ordinario, in conseguenza della introduzione del procedimento con citazione ordinaria anziché con ricorso.

La corte d'appello riteneva tardiva l'impugnazione in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato, essendo stata la citazione depositata il 12-12-2005. Come equipollente della comunicazione del decreto di omologa doveva infatti tenersi conto della richiesta di rilascio di copia



presentata dall'opponente il 29-11-2005, essendosi trattato di una prova legale della conoscenza del provvedimento impugnato cui era stata preordinata l'attività di cancelleria.

In secondo luogo la corte d'appello negava al la necessaria legittimazione a impugnare l'omologazione, non avendo egli fornito alcuna prova dell'esistenza del suo credito e dovendosi invece fondatamente ritenere la relativa domanda di accertamento ancora *sub iudice*, avendo l'impugnante prodotto, dinanzi al tribunale, la copia del ricorso in appello presentato nella afferente causa di lavoro.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso affidato a dieci motivi, cui la società Kabelsystem ha replicato con controricorso e successiva memoria.

Motivi della decisione

I. - Coi primi due motivi, tra loro strettamente connessi, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 legge fall., 342, 739 e 742-bis cod. proc. civ. con riferimento a quanto dalla corte d'appello affermato a proposito del mezzo di impugnazione esperibile e del termine di impugnazione.

Lamenta non essersi tenuto conto che la novellazione dell'art. 183 legge fall., allusa in sentenza, era entrata



in vigore il 1-1-2008, dopo l'introduzione del giudizio d'appello, il quale dovevasi considerare quindi alla stregua del testo normativo previgente.

II. - I motivi sono fondati nel senso che segue.

Il testo dell'art. 183 della legge fall. richiamato dalla corte d'appello di Roma, è stato introdotto dall'art. 16, 6° comma, del d.lgs. n. 169 del 2007 a decorrere dal 1-1-2008, mentre la procedura in esame era già pacificamente pendente a tale data, essendosi trattato dell'impugnazione di un decreto di omologazione del 24-11-2005.

Dopo il d.l. 14-3-2005, n. 35, convertito nella legge 14-5-2005, n. 80, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007, l'impugnazione del decreto di omologazione del concordato preventivo andava proposta proprio con l'appello, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento (c. cost. n. 255-74).

Non poteva ritenersi implicitamente abrogato l'originario art. 183 della legge fall., limitatamente a tale mezzo di impugnazione, per incompatibilità con l'art. 180 nella versione introdotta dal d.l. n. n. 35 del 2005.

In effetti un tale assunto è stato sostenuto da una parte della dottrina e della giurisprudenza. Ma osta a dividerlo la circostanza che l'art. 22, 2° comma, del



d.lgs. n. 169 del 2007 ha esplicitamente limitato l'applicabilità della nuova disciplina, contenente anche la modifica del citato art. 183 e l'introduzione del reclamo in luogo dell'appello, alle procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008 (e v. già Sez. 1^ n. 25737-13).

Ora, l'appello, secondo quel che si apprende dalla sentenza impugnata, era stato proposto con citazione notificata in data sicuramente anteriore al 12-12-2005, giacché in tale data era avvenuto il conseguente deposito in cancelleria.

Anche considerandosi, quale data di conoscenza legale del provvedimento, quella indicata dalla corte romana (29-11-2005), è evidente che l'appello era in ogni caso tempestivo in rapporto al termine di quindici giorni allora previsto.

Sotto tutti i profili, dunque, il capo della sentenza d'appello va cassato.

III. - Restano di conseguenza assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto, coi quali rispettivamente vengono denunziate la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 3° comma, della l. n. 890 del 1992 e 149 cod. proc. civ. circa la data di notifica dell'appello (indicata inizialmente, ma per evidente errore materiale, nel 21-12-2005, anziché in data anteriore al 12-12-2005) in



rapporto alla data di conoscenza leale del provvedimento impugnato, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 della legge fall., come interpretato dalla sentenza della corte costituzionale n. 255 del 1974, in relazione alla necessaria comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell'omologa del concordato.

IV. - Coi motivi sesto e settimo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 100 cod. proc. civ., 183 legge fall. e 24 cost., e degli artt. 183 legge fall., 343 e 739 cod. proc. civ., censurando la sentenza per aver escluso la legittimazione a impugnare nonostante la rappresentazione circa l'esistenza di una pretesa giudiziaria per crediti di lavoro e nonostante la mancanza di un'avversa eccezione. Si sostiene che il tribunale di Velletri aveva implicitamente riconosciuto la legittimazione, avendo rigettato l'opposizione per motivi di merito circa l'ampiezza dell'attivo in rapporto al fabbisogno concordatario, da cui desumere la sostenibilità del piano proposto. Sicché, per quanto considerando ininfluenza la posizione creditoria di esso ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge, il tribunale aveva pronunciato sul profilo preliminare, e avverso la



suddetta implicita pronuncia la controparte non aveva interposto appello incidentale.

Con l'ottavo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello statuito la mancata legittimazione dell'impugnante in ultrapetizione.

Col nono motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 180 legge fall. e l'omessa o insufficiente motivazione su punto controverso, non avendo la corte parametrato la propria decisione al disposto che legittima il creditore dissenziente e qualunque interessato ad agire mediante opposizione al decreto di omologazione e, quindi, anche a impugnare la relativa statuizione di rigetto.

Infine col decimo mezzo la sentenza è censurata per vizio di motivazione in ordine alla affermata mancanza di prove circa l'effettività del credito di lavoro del ricorrente, essendo questo ancora *sub iudice*.

V. - Sono nel senso che segue fondati il sesto e il nono motivo, tra loro connessi, restando in ciò assorbiti tutti gli altri.

Testualmente la sentenza ha negato al la legittimazione "a impugnare l'omologazione", sul rilievo che l'appellante non aveva fornito la dimostrazione



dell'esistenza del credito di lavoro siccome ancora *sub iudice* nella sede naturale.

Occorre premettere che in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, 2° comma, 1. fall., ha una rilevanza assai ampia, suscettibile di comprendere i creditori dissenzienti e non dissenzienti.

Tra questi ultimi sono stati annoverati quelli che non abbiano votato favorevolmente alla proposta sia per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, sia perché non convocati, sia ancora perché non ammessi al voto - *id est*, esclusi - o perché astenuti (v. Sez. 1^a n. 13284-12; conf. n. 13285-12).

La ragione è che tutti codesti soggetti prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi.

Consegue che i creditori esclusi possono senz'altro opporsi all'esclusione giustappunto in sede di omologazione del concordato, e la circostanza, quindi, che il vanto creditorio sia oggetto di un separato giudizio non preclude, in sé, l'opposizione volta a sollecitare il controllo su tutti i diani considerati



profili, ivi compreso quello afferente la fattibilità del piano concordatario.

L'esistenza del credito (nella specie, di lavoro) in capo all'opponente - semplice presupposto di fatto della legittimazione - può e deve costituire oggetto di accertamento *incidenter tantum* da parte dello stesso giudice investito della questione concorsuale (e v. infatti gli artt. 176 e 180, 6° comma, legge fall.), non essendo richiesto dalla legge un accertamento ^{in via} con valore di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.).

approvato. f

VI. - Peraltro in base al testo dell'art. 183 della legge fall. rilevante in causa, legittimati a impugnare poi il provvedimento che, decidendo sull'opposizione, omologa o respinge il concordato sono gli opposenti e il debitore.

E la formula costì impiegata dalla norma suffraga la conclusione per cui esiste un'osmosi tra le due categorie concettuali, nel senso che legittimati a impugnare il provvedimento assunto dal tribunale fallimentare in sede di omologazione sono, in ogni caso, tutti i soggetti - opposenti e debitore - che abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio di omologa.

Tale pacificamente era l'attuale ricorrente, il cui credito - benché contestato - non era stato escluso dal tribunale di Velletri.

|



Consegue che è errato affermare che la legittimazione a impugnare la decisione assunta in sede di omologazione dovesse dipendere dalla prova dell'esistenza del credito di lavoro, in quanto ancora *sub iudice*.

La legittimazione a impugnare il decreto di omologazione, come sempre accade quando si discorre di impugnazioni, discendeva dal semplice fatto di avere l'impugnante assunto la qualità di parte nel relativo processo e di essere stato ivi soccombente.

Dunque la legittimazione a impugnare non poteva essere disconosciuta.

VII. - L'impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello di Roma, diversa sezione, la quale esaminerà l'appello uniformandosi ai principi richiamati e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie i motivi primo, secondo, sesto e nono, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Roma.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 3 febbraio 2016.

Il Consigliere estensore

francesco / m...

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
29 FEB 2016
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano